IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 72/2007

del 6 luglio 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2007 dell'8 giugno 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/393/CE della Commissione, del 31 maggio 2006, che riguarda la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l'afta epizootica ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/552/CE della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/572/CE della Commissione, del 18 agosto 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e Portogallo ([6]).

([1]) GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 1.
([2]) GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31.
([3]) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61.
([4]) GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56.
([5]) GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 29.
([6]) GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60.

(7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/591/CE della Commissione, del 1º settembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/633/CE della Commissione, del 15 settembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale ([9]).

(10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/650/CE della Commissione, del 25 settembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/693/CE della Commissione, del 13 ottobre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini ([11]).

(12) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/705/CE della Commissione, del 20 ottobre 2006, che approva il piano di vaccinazione preventiva contro il virus di sottotipo H5 dell'influenza aviaria in determinate aziende della Renania settentrionale-Vestfalia presentato dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ([12]).

(13) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/761/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale ([13]).

(14) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali ([14]).

(15) La decisione 2006/427/CE abroga la decisione 86/130/CEE della Commissione ([15]), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(16) La decisione 2006/778/CE abroga la decisione 2000/50/CEE della Commissione ([16]), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(17) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2006/393/CE, 2006/416/CE, 2006/427/CE, 2006/552/CE, 2006/572/CE, 2006/437/CE, 2006/591/CE, 2006/633/CE, 2006/650/CE, 2006/693/CE, 2006/705/CE, 2006/761/CE e 2006/778/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([7]) GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.
([8]) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 15.
([9]) GU L 258 del 21.9.2006, pag. 7.
([10]) GU L 267 del 27. 9.2006, pag. 45.
([11]) GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52.
([12]) GU L 291 del 21.10.2006, pag. 38.
([13]) GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51.
([14]) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39.
([15]) GU L 101 del 17.4.1986, pag. 37.
([16]) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Nell'allegato I dell'accordo, il capitolo I è modificato come segue:

1) dopo il punto 31 (decisione 2005/379/CE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il punto seguente:

«32. **32006 D 0427**: decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 56).»;

2) il testo del punto 3 (decisione 86/130/CEE della Commissione) della parte 2.2 è soppresso;

3) al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 D 0552**: decisione 2006/552/CE della Commissione, del 3 agosto 2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 29).»;

4) al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32006 D 0572**: decisione 2006/572/CE della Commissione, del 18 agosto 2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60),

— **32006 D 0591**: decisione 2006/591/CE della Commissione, del 1º settembre 2006 (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 15),

— **32006 D 0633**: decisione 2006/633/CE della Commissione, del 15 settembre 2006 (GU L 258 del 21.9.2006, pag. 7),

— **32006 D 0650**: decisione 2006/650/CE della Commissione, del 25 settembre 2006 (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 45),

— **32006 D 0693**: decisione 2006/693/CE della Commissione, del 13 ottobre 2006 (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52),

— **32006 D 0761**: decisione 2006/761/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 51).»;

5) dopo il punto 34 (decisione 2003/724/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i seguenti punti:

«35. **32006 D 0393**: decisione 2006/393/CE della Commissione, del 31 maggio 2006, che riguarda la designazione di un laboratorio comunitario di riferimento per l'afta epizootica (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 31).

36. **32006 D 0416**: decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61).

37. **32006 D 0437**: decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1).»;

6) nella parte 3.2, sotto il titolo «*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*», dopo il punto 33 (decisione 2005/773/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«34. **32006 D 0705**: decisione 2006/705/CE della Commissione, del 20 ottobre 2006, che approva il piano di vaccinazione preventiva contro il virus di sottotipo H5 dell'influenza aviaria in determinate aziende della Renania settentrionale-Vestfalia presentato dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 38).»;

7) dopo il punto 3 (decisione 2004/433/CE della Commissione) della parte 9.2 è aggiunto il punto seguente:

«4. **32006 D 0778**: decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 39).»;

8) il testo del punto 9 (decisione 2000/50/CE della Commissione) della parte 9.1 è soppresso.